

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 241 di Repertorio 2024_____

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Accordo quadro per l'affidamento dei Servizi logistici e movimentazione di materiali vari - CIG 9850294FBE - ID 4569

---000-000---

L'anno duemilaventiquattro addì sedici gennaio in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:

- il Dott. Maurizio Torre, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo economico e provveditorato, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", e

- il Dott. Alessandro Russo, nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], domiciliato per la carica in Reggio Emilia (RE), Via Rochdale 5, sede legale di COOPSERVICE Società Cooperativa per Azioni abbreviabile in COOPSERVICE S. Coop. p. A. (C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351), di seguito denominato anche "Appaltatore", così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio dell'Emilia (documento digitale n.T531491312 del 09 ottobre 2023, in atti).

il Dott. Alessandro Russo agisce in forza di procura rilasciata con atto del 27 gennaio 2023 del Notaio Giovanni Aricò, Notaro in Reggio Emilia (RE), iscrit-

to nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, n. 61699 di Repertorio e n. 15301 di Raccolta, registrato a Reggio Emilia il 02 febbraio 2023 n. 1617, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, e conservato in atti ("Allegato A" - impronta del file SHA256: 300C73124BD73C5DB2B3487AD305E9DF70F38D36ADB8875631AC37498EA9B238).

Di comune accordo le parti sunnominated rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. 1289 del 07/06/2023 il Dirigente della Direzione Patrimonio e Sviluppo economico - Servizio Patrimonio ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto, e ha approvato la documentazione di gara;
- che con Determinazione dirigenziale n. 2671 del 21/11/2023 il Dirigente della Direzione Sviluppo economico e provveditorato della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, COOPSERVICE S. Coop. p. A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Reggio Emilia con iscrizione valida fino al 23 aprile 2024;
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, fatta salvo il recesso da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussisten-

za a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.

- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali COOPSERVICE S. Coop. p. A. ha presentato garanzia fideiussoria n.1/2599/96/196568105 rilasciata il 07 dicembre 2023 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ag. Parma - spec. cauzioni - Cod. 224, per una somma garantita pari a € 14.950,82#, giuste le riduzioni di legge;

- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a COOPSERVICE S. Coop. p. A., e per essa al Dott. Alessandro Russo, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'“Accordo quadro per l'affidamento dei Servizi logistici e movimentazione di materiali vari” - CIG 9850294FBE - ID 4569.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il Capitolato speciale di appalto, di cui al successivo articolo 2, dettaglia i contenuti delle singole prestazioni.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto

aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti derivati che potranno essere attivati.

L'Appaltatore, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione dei contratti derivati previsti dall'Accordo Quadro.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'Accordo Quadro e i Contratti derivati sono disciplinati da:

- il Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati ("Allegato B"), firmato digitalmente dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH:

"Allegato_B_1_Capitolato_speciale_descrittivo_e_prestazionale.pdf.p7m"

SHA256:

E6D032EB9B460F68BB070F46F63B9319EB7F15CB35FCE1D9BF5AA3DFE20CFFEE

"Allegato B_2_Allegato_A_-_Elenco_prezzi.pdf.p7m"

SHA256:

3DB9ECA794DDE2D0D450D811F2B12DFC356BACC58F437BDA23C64E30272749F4;

"Allegato B_3_Allegato_B_-_Report_settimanale_interventi_giornalieri.pdf.p7m"

SHA256:

0EA449C747999B39B9AAC76DD1FF4FA51C974787E4A1F85B11C292DF2D6FD1CA;

"Allegato B_4_Allegato_C_-_Elenco_immobili.pdf.p7m"

SHA256:

19E0097757B1B734BFF08494B1E5257A4DC95BB1BFDA055A64C31EC982A0BB90;

Allegato B_DUVRI preliminare_CMGE.pdf

SHA256:

9EA346B4F21BEB CD27334AFBFA7F3F00C71AB44619D9EACF2170695AC7B6E0C1.

Allegato B_Schema_di_Contratto_Derivato.pdf.p7m

SHA256:

69DF6467F0840CB0854DC57DF0297C5774FBBAAAD5DE1268476D7F88CC9B6D64A

- l'Offerta presentata da COOPSERVICE S. Coop. p. A. in sede di gara, firmata digitalmente dall'impresa, parte integrante dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegata allo stesso, costituita dai seguenti file:

"16_ID.4569_Mod.Off.C3.pdf.p7m" (impronta HASH: SHA256:
4E38832F8779A31F568B42D3E01E6832320DCDF2D2B4794AB6F289AC958166A0)

"Mod.Off.C1_elenco mezzi.pdf.p7m" (impronta HASH: SHA256:
6D5CB66CEA50FD6FAF536727637486261F3765C9856042F6E7F623B948DA4CA8)

"Progetto tecnico.pdf.p7m" (impronta HASH: SHA256:
02FFE0B4F3A67011BC235FCDA02F2B3EFA9CF7FF302CFCFCDD79DDFD4A71181)

Per quanto non espressamente disciplinato dall'accordo quadro e dai documenti sopracitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura.

Articolo 3 - Valore dell'Accordo Quadro

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro per la durata di mesi trentasei è pari a € 491.803,28#(quattrocentonovantunomilaottocentotre/28) (oneri fiscali esclusi), comprensivo degli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 2.660,50. I costi della manodopera corrispondenti alle prestazioni contrattuali sono stati stimati in € 258.777,27#.

E' prevista una proroga tecnica di mesi dodici per un importo di € 163.934,43# (centosessantatremilanovecentotrentaquattro/43), per un importo complessivo dell'Accordo Quadro, comprensivo di detta proroga, pari a € 655.737,71# (seicentocinquantacinquemilasettecentotrentasette/71) oneri fiscali esclusi.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo raggiungibile con la stipula dei Contratti Derivati.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara (29,00%) non è applicato all'importo dell'Accordo Quadro, bensì ai costi orari di operatori e automezzi, di cui all'Allegato A – Elenco prezzi del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Nei provvedimenti di attivazione dei Contratti Derivati dovranno essere considerati gli oneri previdenziali e fiscali da calcolarsi sui singoli importi contrattuali.

Il soggetto aggiudicatario nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei Contratti Derivati previsti dall'Accordo Quadro, in quanto tale stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 4 - Validità dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo contrattuale.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere una proroga tecnica dell'Accordo Quadro, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, in ogni caso, non superiore a 12 (dodici) mesi.

L'Appaltatore si impegna a mantenere durante l'eventuale periodo di proroga gli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli all'Amministrazione, stabiliti inizialmente.

Articolo 5 - Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione può attivare i Contratti Derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro, sulla base di variabili quali esigenze di servizio e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

Il processo di attivazione dei Contratti Derivati è articolato in due fasi:

1. PRIMA FASE

Invio all'operatore economico aggiudicatario di una comunicazione sottoscritta dal Rup, trasmessa a mezzo PEC, contenente i seguenti dati:

- Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione;
- Il CIG del Contratto Derivato;
- L'importo del Contratto Derivato;
- I servizi richiesti;
- La data di inizio del servizio;
- Il DUVRI;
- L'Avviso di pagamento tramite PagoPA dell'imposta di bollo sul Contratto Derivato.

Tale comunicazione contiene altresì la richiesta di trasmissione dei seguenti dati e documenti:

- Indicazione del nominativo e dei riferimenti del Referente Contrattuale;

- La documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo modalità indicate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- La copia della ricevuta di pagamento del premio della Polizza assicurativa contro i rischi R.C.T. e R.C.O;
- Il DUVRI sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza.
- La ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo sul Contratto Derivato.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'operatore economico trasmette a mezzo PEC la documentazione e le informazioni richieste.

2. SECONDA FASE

Verificata la correttezza della documentazione presentata, il Rup predispone, sottoscrive digitalmente ed invia all'operatore economico la scrittura privata finalizzata alla stipula del contratto derivato, con la richiesta di controfirmare digitalmente e ritrasmettere all'Amministrazione il documento.

La sottoscrizione della suddetta scrittura privata costituisce ad ogni effetto e fine la stipula del Contratto Derivato.

Non è prevista né possibile nessun'altra forma di stipula del Contratto Derivato.

A seguito della sottoscrizione, l'affidatario ha l'obbligo di mettere a disposizione le risorse indicate in sede di offerta tecnica.

Articolo 6 - Validità dei contratti derivati

Oltre la scadenza del termine di validità dell'Accordo Quadro non potranno

più essere attivati Contratti Derivati.

I Contratti Derivati mantengono la loro efficacia anche oltre il suddetto termine (ultrattività dei Contratti Derivati) alle seguenti condizioni:

- che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro;
- che siano stati sottoscritti prima della scadenza dell'Accordo Quadro;
- che siano limitati al completamento dei servizi oggetto del Contratto Derivato.

In ogni caso, i Contratti Derivati dovranno essere completati non oltre il dodicesimo mese successivo alla scadenza di validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 7 - Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro

L'Appaltatore s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva di cui in premessa, costituita a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 20% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà

provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

Articolo 8 - Penali relativa all'esecuzione dell'Accordo Quadro

In caso di ritardo nell'attivazione del Contratto Derivato la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

Le modalità di applicazione della penale sono disciplinate dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 9 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere l'Accordo Quadro nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D. Lgs.50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro,

tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione e cessione, anche parziale, del contratto;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli Contratti Derivati;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 10 - Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, l'Amministrazione si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, l'Amministrazione, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione,

per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, né dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dall'Amministrazione ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Articolo 11 - Clausole Risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro stesso, e dal Capitolato speciale d'Oneri.

La risoluzione dell'Accordo Quadro, potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un Contratto derivato;
- B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante raggiunga il 10% del valore complessivo dei Contratti derivati attivi;
- C) in caso di risoluzione di Contratti derivati del valore complessivo superiore al 25% del valore dell'Accordo Quadro;
- D) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Articolo 12 - Effetti della risoluzione e del recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei Contratti derivati.

La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi Contratti derivati. È facoltà dell'Amministrazione mantenere i Contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro.

Qualora abbia optato per il mantenimento del Contratto derivato, l'Amministrazione avrà a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a suo favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 13 - Divieto di Cessione del Contratto

L'Accordo Quadro e i Contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

L'Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova.

Articolo 14 - Misure anticorruzione

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata annualmente con Determinazione del Sindaco Metropolitano, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo: <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente Accordo Quadro a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza.

L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o

lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 15 - Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regola-

mento” contenuta nei documenti di gara.

La Città Metropolitana di Genova informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9) .

Articolo 16 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente Accordo Quadro, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge sui contratti derivati è a carico dell'Amministrazione.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente Accordo Quadro viene assolta, a cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo relativa agli allegati al presente Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti. e precisamente:

- sull'Allegato A : 2 bolli da € 16 emessi il 03/02/2022: n. 01210020783542, 01210020783531;
- sull'Allegato B : 4 bolli da € 16 emessi il 03/02/2022: n. 01210020783520, 01210020783519, 01210020783507, 01210020783495; 1 bollo da € 16 e-

messo il 03/03/2022: n.01210137358338; 15 bolli da € 16 emessi il 12/07/2022: n. 01210020553418, 01210020553407, 01210020553395, 01210020553384, 01210020553372, 01210020553361, 01210020553350, 01210020553349, 01210020553338, 01210020553327, 01210020553316, 01210020553305, 01210020553293, 01210020553281, 01210020553270; 28 bolli da € 16 emessi il 31/10/2022 n.: 01210020492334, 01210020492323, 01210020492312, 01210020492301, 01210020492299, 01210020492288, 01210020492277, 01210020492265, 01210020492254, 01210020492243, 01210020492232, 01210020492221, 01210020492210, 01210020492209, 01210020492197, 01210020492186, 01210020492174, 01210020492163, 01210020492152, 01210020492141, 01210020492130, 01210020492129, 01210020492118, 01210020492107, 01210020492095, 01210020492083, 01210020492072, 01210020492061

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Derivati sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente Accordo Quadro avviene in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 17 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, per le quali sia risultato infrut-

tuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.

Articolo 18 - Clausole Finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle Condizioni generali e/o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti derivati (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive diciannove pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Dott. Maurizio Torre

(Direttore della Direzione Sviluppo economico e provveditorato)

COOPSERVICE S. Coop. p. A.

Dott. Alessandro Russo

(Procuratore Speciale)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Dott. Maurizio Torre, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo economico e provveditorato, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e

- il Dott. Alessandro Russo, nato a [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Procuratore Speciale di COOPSERVICE S. Coop. p. A. (C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351), avente sede legale in Reggio Emilia (Reggio Emilia), Via Rochdale 5,

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso il mio ufficio nella sede dell'Ente in data sedici gennaio duemilaventiquattro procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con

l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina